



Accordo di finanziamento

POR 2007-2013 – Parte FESR – Asse 1 – Linea d'intervento 1.2 "Ingegneria Finanziaria" – Azione 1.2.3. "Fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle PMI"

ACCORDO DI FINANZIAMENTO

(art. 43, cc. 5 e 6 del Reg. n. 1828/2006)

tra

la Regione del Veneto, successivamente denominata per brevità "Regione", rappresentata dal Sig nato a il, Dirigente responsabile della Direzione industria, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale legale rappresentante della Regione del Veneto presso la cui sede di Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto,

e

Veneto Sviluppo S.p.A. successivamente denominato per brevità "Gestore", con sede legale in....., sede operativa in, iscritto all'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993, rappresentato dal Sig., nato a il, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale legale rappresentante del Gestore presso cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Strategia di investimento e programmazione)

L'obiettivo dell'azione consiste nella riduzione del costo delle operazioni di finanziamento per la realizzazione di investimenti innovativi da parte delle Piccole e Medie imprese (PMI) o consorzi di esse, attraverso la costituzione e gestione di un Fondo di rotazione.

Beneficiari delle agevolazioni sono le PMI (e loro consorzi) finanziariamente ed economicamente sane, in attività, non in stato di liquidazione volontaria né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale, aventi sede operativa nel territorio della Regione Veneto che rientrano nei parametri di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008, concernente la definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e che svolgono attività prevalente nei seguenti settori di attività (classificazione ISTAT ATECO 2007): B "Estrazione di minerali da cave e miniere", C "Attività manifatturiere", D "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata", E "Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento", F "Costruzioni", G "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli", I "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione", J62 "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse", J63 "Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici" limitatamente ai seguenti gruppi: da 63.1 a 63.12.0.

A) Caratteristiche tecniche delle operazioni

Il fondo di rotazione è finalizzato alla concessione delle seguenti operazioni di finanziamento:

- a) finanziamenti agevolati,
- b) prestiti partecipativi, intesi come finanziamento agevolato contestuale ad operazione di aumento di capitale sociale dell'impresa beneficiaria, non derivante da conversione di riserve, deliberato e sottoscritto per un importo pari ad almeno il 30% del prestito medesimo e con versamenti temporalmente sincronizzati, quantomeno su base annuale, al piano di ammortamento del finanziamento agevolato,
- c) locazioni finanziarie.

La copertura del finanziamento è pari al 100% (cento per cento) dell'investimento ammesso, di durata massima 84 (ottantaquattro) mesi comprensiva di un periodo di preammortamento di massimo 24 (ventiquattro) mesi per importi da 100.000,00 (centomila/00) euro a 2.000.000,00 (due milioni/00) di euro (3.000.000,00 di euro nel caso di prestiti partecipativi agevolati).

L'importo massimo di 2.000.000,00 di euro (3.000.000,00 per i prestiti partecipativi) è da intendersi anche quale cumulo massimo delle operazioni agevolate a valere sul Fondo, contemporaneamente in ammortamento, riferite allo stesso soggetto ovvero a soggetti tra loro interconnessi ai sensi della vigente normativa comunitaria per la definizione di PMI.

B) Quote Fondi

Il Fondo di rotazione è composto da due quote di provvista:

- una quota parte pubblica a tasso zero calcolata sulla base dei limiti percentuali previsti dalla normativa comunitaria e, comunque, non superiore al 50% (cinquanta per cento) del finanziamento complessivo;
- una quota di provvista privata regolata a tasso massimo convenzionato (o tasso inferiore liberamente negoziato) messa a disposizione dal Gestore tramite convenzionamento con i Soggetti Finanziatori. Il tasso massimo convenzionato è la somma risultante dall'applicazione dell'Euribor a 6 mesi più uno spread massimo di 180 (centottanta) punti base.

C) Tipologie di investimento

Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimento:

- a) Investimenti materiali:
 - Acquisto o costruzione di immobili destinati all'attività produttiva (edifici già costruiti e terreni su cui si trovano purché direttamente connessi alla finalità dell'investimento). La percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto/costruzione dell'immobile e dall'acquisto del terreno non può superare il 35% (trentacinque per cento); nella percentuale così definita, la quota parte attribuita all'acquisto dei terreni, non può superare il 10% (dieci per cento);
 - Rinnovo, ampliamento ed adeguamento di immobili;
 - Acquisto di nuovi impianti, macchinari ed attrezzature.
- b) Investimenti immateriali.

Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate.
- c) Investimenti in Studi, Progettazioni, Consulenze.

Limitatamente a quelli affidati all'esterno e connessi con il programma di investimento. Sono esclusi quelli inerenti a servizi continuativi o periodici ovvero connessi al normale funzionamento dell'impresa. Nel caso di nuove imprese, costituite non prima di due anni dalla data della domanda, l'importo relativo a questa tipologia di spesa non può superare il 30% (trenta per cento) del totale degli investimenti ammessi.

Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 ovvero quelle sostenute dopo la presentazione delle domande di garanzia agevolata. Le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la presentazione della domanda potranno beneficiare esclusivamente dell'esenzione "de minimis".

Gli investimenti ammessi ai benefici dovranno essere ultimati e rendicontati entro 24 mesi (ventiquattro) mesi dalla delibera di concessione dell'agevolazione, pena la revoca dell'agevolazione stessa.

I beni immobili e mobili oggetto del finanziamento sono sottoposti al vincolo di destinazione d'uso e al divieto di cessione, alienazione e distrazione per anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del completamento dell'investimento, comprovata da idonea documentazione/certificazione in relazione all'azione ammessa ai benefici. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente bando da parte delle PMI comporta l'automatica estinzione del beneficio concesso e l'applicazione delle norme, per quanto compatibili, stabilite in materia di sanzioni amministrative da calcolarsi sul valore del beneficio concesso. Il contenuto del presente comma è riferito esclusivamente alla quota parte di provvista pubblica.

D) Istruttoria delle richieste di ammissione

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le PMI beneficiarie presentano apposita domanda, al Gestore direttamente o per il tramite di Intermediari Finanziari convenzionati.

Il Gestore esamina gli interventi proposti dalle PMI attraverso la procedura valutativa cosiddetta "a sportello" (rif. art. 5 D.Lgs n. 123/1998)

Per l'istruttoria di ogni istanza presentata, i tempi di esecuzione sono stabiliti in massimo 60 (sessanta) giorni, solari e consecutivi, salvo eventuali necessarie e opportune integrazioni alla pratica stessa. In ogni caso, l'istruttoria deve essere portata a compimento entro e non oltre 80 giorni (ottanta) giorni, solari e consecutivi, dal ricevimento, mentre le operazioni di finanziamento/leasing sono da erogare/attivare entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della rendicontazione finale o, comunque, entro il termine minimo stabilito per le singole erogazioni.

L'esito dell'attività istruttoria svolta sarà oggetto di comunicazione indirizzata al beneficiario richiedente l'agevolazione e agli Intermediari Finanziari.

Articolo 2

(Sorveglianza sull'attuazione dello strumento)

Il Gestore è responsabile della corretta gestione del Fondo e di tutti gli adempimenti ad esso connessi.

Deve gestire il Fondo mediante una specifica struttura tecnico-organizzativa, con una contabilità separata dal proprio patrimonio e con procedure informatizzate che consentano, in ogni momento, di determinare l'ammontare del capitale del Fondo e i fondi impegnati, evidenziando anche i beneficiari per territorio, tipologia di impresa, settore economico, tipologia di operazione, nonché le eventuali sofferenze, perdite e gli oneri di gestione.

Nell'espletamento delle predette attività, il Gestore opererà in termini strettamente privatistici quale operatore indipendente e in conformità ai criteri ordinari dell'economia e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, del principio di pari opportunità e non discriminazione.

Articolo 3

(Politica di uscita e disposizioni di liquidazione dello strumento)

Per sua intrinseca modalità di funzionamento il Fondo di rotazione prevede la restituzione delle quote pubbliche di ciascun finanziamento al Gestore, che così può reimpiegare tali risorse sino al 31 dicembre 2015, termine di scadenza della programmazione comunitaria.

Tale processo è conseguenza del convenzionamento attuato con i Soggetti Finanziatori, che consente al Gestore di rientrare in possesso delle risorse pubbliche anche a fronte di insolvenza da parte del beneficiario finale, fatto salvo il rischio banca che in tal caso comporta la responsabilità del Gestore nel reintegro della quota parte di risorse pubbliche.

Al termine del periodo di operatività del Fondo, quindi, le risorse pubbliche si ricostituiscono nella loro interezza al netto delle commissioni di gestione e al lordo dei proventi finanziari maturati.

**Articolo 4
(Commissione di gestione)**

La Regione corrisponderà al Gestore una commissione di gestione pari ad euro 1.346.000,00, iva esclusa, autorizzando lo stesso al prelievo del corrispettivo direttamente dalla quota parte pubblica del Fondo, in rate semestrali posticipate, 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, suddiviso per la durata della convenzione.

Venezia,

Soggetto Gestore

Regione del Veneto